**N. 00109/2011 REG.PROV.COLL.**

**N. 02251/2010 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 2251 del 2010, proposto da:   
Giovanni Mina', rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Adami, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mattia Alfano in Firenze, via Fra Beato Angelico, 4;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Grosseto, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

***per l'annullamento, previa sospensione,***

del provvedimento del Questore della Provincia di Grosseto del 26/06/2010, con il quale, ai sensi dell'art. 6 della L. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella L. 24/02/1995 n. 45 e dal D.Lgs. 377/01, veniva vietato all'odierno ricorrente l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per anni 2.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Grosseto, con la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 4 gennaio 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 25 novembre 2010 e depositato il successivo 22 dicembre, il sig. Giovanni Minà chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Grosseto ordinava, ai sensi della l.n. 401/89, il divieto di accedere “ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (coppa campioni, coppa uefa, coppa delle coppe), alle partite delle Nazionali di calcio che verranno disputate nel territorio nazionale, per la durata di anni due”, per avere esposto nella curva dello stadio destinata alla tifoseria ospite, durante la partita di calcio Grosseto-Reggina del campionato nazionale serie B, senza alcuna autorizzazione preventiva, una bandiera italiana con all’interno la scritta ben visibile “Giustizia per Gabriele”, per averlo riesposto dopo breve rimozione dopo intimazione a rimuoverlo, dando luogo a comportamento definito “…sintomatico di spregiudicatezza e insofferenza alle regole che disciplinano attraverso una legge specifica dello Stato tutte le manifestazioni sportive a qualsiasi livello”, risultando per il Questore medesimo “…pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica…”;

Rilevato che il ricorrente lamentava: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, L. 13.12.1989 N. 401 e successive modificazioni e dell’ART: 2bis L. 41/07, sotto il profilo della non riconducibilità della condotta attribuita ai prevenuti nell’elencazione tassativa di cui al citato art. 6”, in quanto il comportamento sanzionato non poteva essere ricondotto alla disciplina di cui alla normativa richiamata, dato che quanto esposto non incitava alla violenza e non rientrava nell’elenco tassativo di cui all’art. 6, comma 1, e 6 ter,l.n. 401/89 né corrispondeva a quanto previsto dall’art. 2 bis l.n. 41/07; “Violazione di legge ex art. 6 L. 377/01 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in merito alle manifestazioni sportive a cui è vietato l’accesso”, in quanto il divieto imposto era generico e troppo esteso;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 4 gennaio 2011, il Collegio, sentite le parti sull’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

Considerato che il ricorso è fondato per quanto dedotto in entrambi i motivi di ricorso;

Considerato, infatti, che per quanto riguarda la prima doglianza il Collegio osserva che l’art. 6, comma 1, l.n. 401/89 nel testo attualmente in vigore specifica che il provvedimento c.d. “DASPO” può essere adottato nei confronti delle persone che risultano “…denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”;

Considerato che i successivi art. 6 bis e 6 ter prevedono, rispettivamente, l’ipotesi di “Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive” e di “Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.”;

Considerato che – per quanto descritto nella relazione della stessa Questura di Grosseto-Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico del 23 maggio 2010 depositata in atti - al ricorrente non sono riconducibili i presupposti di cui all’art. 6 cit., legati alla denuncia e condanna per i reati ivi indicati, né i presupposti di cui agli artt. 6 bis e 6 ter ora richiamati;

Considerato che al ricorrente non è riconducibile neanche il presupposto di cui all’art. 6, comma 1, cit, legato all’avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose;

Considerato che l’art. 2 bis d.l. n. 8/07, conv. in l. 41/07 prevede anche che “Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce”;

Considerato che la su richiamata relazione della Questura evidenziava che era stata esposta solo “una piccola bandiera italiana con la scritta ‘Giustizia per Gabriele’”, dapprima rimossa su richiesta delle Forze dell’Ordine presenti e poi, a quel che pare perché in tale relazione non se ne fa cenno, riesposta;

Considerato che l’esposizione di una “piccola” bandiera italiana – quindi neanche visibile con facilità in tutti i settori dello stadio come confermato anche dai fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso depositati in giudizio – con all’interno la scritta “Giustizia per Gabriele”, pur riferendosi inequivocabilmente ad un episodio increscioso sorto all’attenzione delle cronache nazionali e tuttora in attesa di giudizio definitivo penale all’origine di episodi di intolleranza e violenza in altre parti d’Italia e in periodo precedente a quello di sua esposizione, non può essere considerato come oggettivamente in grado di incitare di per sé alla violenza, dato che la richiesta, sia pur generica, di “Giustizia” è richiesta legittima da parte di qualunque cittadino, italiano e non;

Considerato che gli episodi di violenza urbana che sono a suo tempo scaturiti dall’episodio del decesso di Gabriele Sandri sono stati frutto di strumentalizzazione da parte di soggetti terzi non riconducibili in alcun modo all’odierno ricorrente e originatisi in periodo precedente all’esposizione della bandiera in questione;

Considerato che l’induzione alla violenza deve essere oggettivamente deducibile dal tenore del vessillo esposto, ai sensi dell’art. 2 bis l.n. 41/07 cit. e non essere riconducibile a mere strumentalizzazioni potenziali di terzi;

Considerato, altresì, che la stessa Corte di Cassazione ha precisato che in tema di divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, la condotta contemplata dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989, a seguito dell'introduzione della norma di cui all'art. 2-bis, comma 2, della legge 19 ottobre 2001 n. 377, deve consistere in una specifica istigazione alla violenza nelle forme dell'incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza e non invece in forme di induzione indiretta alla violenza e ciò al fine di non limitare al di là del necessario il diritto di manifestare liberamente (Cass. Pen., Sez. I, 15.7.03, n. 29581 e 26.2.02, n. 7534);

Considerato che nel caso di specie dall’esposizione del vessillo in questione non risulta derivato alcun episodio di violenza, dato che la su richiamata relazione della Questura attestava che “L’ordine pubblico si è svolto regolarmente” e che la richiesta di “Giustizia per Gabriele” può intendersi quale libera manifestazione del proprio pensiero se, come nel caso di specie, tale attestazione non è accompagnata da inequivoci gesti o riferimenti ostili di qualunque genere;

Considerato, quindi, che la condotta del ricorrente non integra nessuno dei presupposti di legge sopra richiamati, ferma restando la tassatività dell’elenco di cui all’art. 6 l.n. 401/89 già evidenziata anche da questo Tribunale (TAR Toscana, Sez. I, 10.5.06, n. 2094 e 26.4.05, n. 1846; v. anche: Cons. Stato, Sez. VI, ord. 5.6.09, n. 2847; TAR Lombardia, Bs, 27.5.10, n. 2163 e Mi, Sez. III, 2.10.09, n. 4756);

Considerato che, dal tenore del provvedimento impugnato e dalle deduzioni difensive depositate dall’Amministrazione, emerge che lo stesso sia stato adottato, invocando l’ampia discrezionalità del Questore, anche perché l’azione del ricorrente, per la sua natura, avrebbe creato pericolo al sereno svolgimento di una manifestazione sportiva, riferendosi lo striscione ad episodio foriero di forti tensioni e estraneo allo svolgimento della gara;

Considerato che, per quanto evidenziato in precedenza, tale ricostruzione non è condivisibile, non potendo essere invocata a tal fine la strumentalizzazione dell’episodio di riferimento effettuata da terzi come automatica e oggettiva incitazione alla violenza, laddove il vessillo esposto si limitava a chiedere “giustizia” senza alcuna allusione al comportamento delle Forze dell’Ordine o di altri soggetti;

Considerato quindi che l’affermazione del Questore, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il ricorrente, in base all’episodio in questione, anche per aver riesposto la bandiera dopo l’invito a rimuoverla, avrebbe dato luogo ad un comportamento “sintomatico di spregiudicatezza e insofferenza alle regole che disciplinano attraverso una legge specifica dello Stato tutte le manifestazioni sportive a qualsiasi livello” non appare idonea ad applicare la normativa di cui all’art. 6 l.n. 401/89 richiamato nello stesso, in quanto essa è dettata per specifici comportamenti - che nel caso di specie non sono riscontrabili – e non per punire la generica insofferenza alle regole;

Considerato, quindi, che anche la successiva affermazione secondo cui, sempre in base a solo questo episodio, il ricorrente sarebbe “pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica” non appare sostenuta da elementi idonei alla sua condivisione, essendosi lo stesso limitato a manifestare il suo pensiero e a riesporre il vessillo ma senza alcuna incitazione alla violenza;

Considerato che, per quel che riguarda la seconda doglianza, il Collegio ne rileva ugualmente la fondatezza, in quanto il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio “…relative ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (coppa campioni, coppa uefa, coppa delle coppe)” - al cui proposito si rileva anche la sostanziale irregolarità di riferimento, dato che la “coppa campioni” e la “coppa uefa” hanno cambiato da tempo denominazione e la “coppa delle coppe” non è più giocata dall’anno 2000 –“ e alle partite delle nazionali di calcio…” appare troppo generico, non specificando i luoghi precisi da evitare e impedendo in tal modo qualunque spostamento al ricorrente nelle città di riferimento, essendo invece necessario che i detti luoghi siano ”specificamente indicati”, onde evitare che il divieto assuma caratteri così estesi e generalizzati che, oltre ad essere esuberanti rispetto alle finalità della norma, risulterebbero difficilmente compatibili con diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quale quello concernente la libertà di circolazione (TAR Sardegna, Sez. I, 17.12.09, n. 2221 e TAR Lazio, Sez. I ter, 4.9.08, n. 8052);

Considerato, quindi, che per quanto dedotto il ricorso deve essere accolto e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)